

Motivi e principali argomenti

L'art. 12, n. 1, della direttiva dispone, quale regola generale, che le ispezioni sono eseguite soltanto da ispettori per i quali ricorrono i requisiti in materia di qualifiche professionali indicati nell'allegato VII. Il n. 5 dell'allegato VII prevede, a titolo di eccezione rispetto a tale regola generale, che sono accettati gli ispettori che non soddisfano i criteri elencati ai punti 1-4 se, alla data di adozione della direttiva, vale a dire il 19 giugno 1995, sono stati incaricati dall'autorità competente di uno Stato membro di eseguire i controlli di Stato d'approdo.

L'atto di adesione non prevede alcuna misura transitoria per l'applicazione della direttiva con riferimento a Malta. Ai sensi dell'art. 2 dell'atto di adesione, le disposizioni della direttiva sono vincolanti per Malta dalla data d'adesione.

Secondo la Commissione, il regolamento del 2004 sulle navi mercantili (controllo dello Stato di approdo), adottato da Malta per trasporre la direttiva, è incompatibile con la direttiva stessa, se letto in combinato disposto con l'atto di adesione, laddove si dispone che gli ispettori che non soddisfano i criteri elencati ai punti 1-4 sono accettati se sono stati incaricati dall'autorità competente per i controlli di Stato d'approdo tra il 19 giugno 1995 e la data di entrata in vigore del regolamento, vale a dire il 1° maggio 2004.

(¹) GU L 157, pag. 1

**Ordinanza del presidente della Quarta Sezione della Corte
11 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità
europee/Centro di traduzione degli organi dell'Unione
europea**

(Causa C-269/06) (¹)

(2008/C 51/63)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 190 del 12.8.2006.

**Ordinanza del presidente della Sesta Sezione della Corte
20 novembre 2007 — Commissione delle Comunità
europee/Repubblica portoghese**

(Causa C-482/06) (¹)

(2008/C 51/64)

Lingua processuale: il portoghese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 326 del 30.12.2006.

**Ordinanza del presidente dell'Ottava Sezione della Corte
27 novembre 2007 — Commissione delle Comunità
europee/Repubblica d'Ungheria**

(Causa C-30/07) (¹)

(2008/C 51/65)

Lingua processuale: l'ungherese

Il presidente dell'Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 69 del 24.3.2007.

**Ordinanza del presidente della Corte 16 novembre 2007 —
Commissione delle Comunità europee/Irlanda**

(Causa C-31/07) (¹)

(2008/C 51/66)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 56 del 10.3.2007.